

Articolo 7

Numero II, Maggio 2014



Copia gratuita — Periodico d'impegno civile dell'Associazione Altrodiritto Pisa — Anno 6 numero 1, Maggio 2014 — Realizzato con il patrocinio dell'Università di Pisa



In questo numero:

Pianosa nonsolosbarre: Da Art.41 bis a Art.21 O.P. Un cambiamento in divenire	2
Il caso: Detenzione e gravidanza	4
Omicidio-suicidio tra le mura del carcere di Torino	5
Emergenza carceri:	
Il decreto per sconfiggere il sovraffollamento	6
La Svezia e la chiusura di istituti penitenziari per mancanza di detenuti	
Le possibili ragioni di fondo	9
Lo sport entra nelle carceri. Firmato il Protocollo di intesa tra il Coni e il Ministero della Giustizia	10
Da fuorilegge a custode delle regole	12
Futuri giuristi americani ribaltano la sentenza della Corte del Connecticut	13
41bis: Inasprimento o rieducazione?	14
Il caso: Il permesso per motivi di cure	16
La libertà tra le sbarre	17
Per la serie... "Indovina chi viene a cena"	18






Pianosa nonsolosbarre

Da Art.41bis a Art.21 O.P. Un cambiamento in divenire

Dopo anni di chiusura l'isola di Pianosa torna ad ospitare persone limitate della libertà personale, offrendo loro un luogo aperto dove espriare la pena in regime di art. 21 O.P., ossia di assegnazione al lavoro esterno prestando la propria attività secondo le diverse professionalità. La "storia penitenziaria" dell'isola dell'arcipelago toscano è stata molto variegata. A metà ottocento viene istituita per volontà del Granduca di Toscana Leopoldo la colonia penale e l'azienda agricola per soli minori. Dopo l'unità d'Italia, con il noto direttore Leopoldo Ponticelli, la colonia diviene carcere per adulti e l'isola viene suddivisa in diverse unità agricole, costituenti ognuna una piccola comunità. A fine ottocento vi si trasferiscono i malati di tubercolosi provenienti da tutti i carceri italiani nella convinzione, errata, che l'ambiente di mare gio-

vasse alla guarigione di tale malattia e per l'occorrenza si individuano tre aree: il preventivo per la prima accoglienza e diagnosi, il sanatorio dove venivano curati i detenuti ed il convalescenziario per i guariti. Lo stato sin ora descritto si protrae fino al dopoguerra. Nel 1978 poi, sullo sfondo degli anni di piombo, per volere del Generale Dalla Chiesa la diramazione denominata "Agrippa" viene trasformata in carcere di massima sicurezza e successivamente viene costruito il muraglione di cinta in



situazione rende Pianosa una vera e propria roccaforte chiusa al mondo fuori, sorvegliata e blindata, con tanto di divieti di sorvolo e di navigazione nelle acque sottostanti. È in questo momento che la caratteristica geografica di questo luogo viene sfruttata al massimo, asservendola anche di allontanamento più estremo dei detenuti dalla società civile. Nel 1998, poi, finita l'emergenza, l'ultimo detenuto viene trasferito dall'isola ad altre sedi di reclusione sul continente e l'amministrazione penitenziaria restituisce quel territorio ad altri usi, finisce la storia di Pianosa come terra di clausura estrema. Oggi inizia una nuova storia, una storia sempre "penitenziaria", di reclusione, ma con un progetto diametralmente opposto a quello che ai magistrati aveva caratterizzato l'ultimo periodo. Difatti, dopo una timida fase preliminare nel corso del primo decennio degli anni duemila, che ha visto alcuni progetti del Ministro della Giustizia, in collaborazione con il Ministro dell'ambiente, aventi ad oggetto la presenza di condannati detenuti all'esterno e in regime di

semilibertà sull'isola, al fine di garantire una serie di servizi essenziali per la sopravvivenza di un sito importantissimo sotto l'aspetto ambientale, storico, archeologico, dalla primavera del 2013 prende vita il progetto di riaprire una Pianosa "aperta ad una diversa detenzione". Il 29 giugno del 2013 è stato



siglato l'accordo del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria (PRAP) per la Toscana con l'Ente Parco dell'arcipelago toscano e con il Comune di Campo nell'Elba, con lo scopo di creare percorsi di formazione e lavoro dei detenuti, coniugando il recupero ed il reinserimento sociale di essi con le esigenze espresse e tutelate dagli agenti istituzionali presenti su quel territorio. Oggi il carcere di Pianosa, presidio della casa di reclusione di Porto Azzurro, dove vi sono 4 agenti, un ispettore capo ed un direttore, ospita 22 detenuti che beneficiano, regolarmente pagati, del regime del lavoro esterno. Essi fanno una vita ben diversa da un detenuto qualunque, si muovono in certi orari liberamente, dormono in edifici senza sbarre, ma soprattutto, come detto più volte, lavorano. I detenuti sono suddivisi in tre unità di lavoro che devono rispettare necessariamente le indicazioni del Parco nazionale d'accordo con il Comune di Campo nell'Elba. La prima si occupa dell'attività agricola per la produzione di ortaggi, che poi verranno immessi sul mercato tramite la predetta casa di reclusione di Porto Azzurro oppure destinati ai servizi

turistici dell'isola stessa. Una seconda unità lavorativa si occupa dell'edilizia, ossia della manutenzione del patrimonio edilizio, che in seguito al periodo di abbandono necessita di interventi. Infine, vi è l'unità addetta ai servizi, che gestisce la cucina del ristorante turistico e l'albergo. In sostanza i percorsi di lavoro, ma anche formativi, per i detenuti condannati lavoranti all'esterno oltre a garantire lo sviluppo del reinserimento delle persone, costituiscono un valore aggiunto fondamentale, in primo luogo per la sopravvivenza e la salvaguardia del sito e in secondo luogo per un suo possibile sviluppo compatibile in termini di fruizione da parte della società civile. Ad agevolare e sostenere questo progetto vi è l'accordo siglato il 17 dicembre 2013 dal Ministro della Giustizia e dal Presidente della Regione Toscana che ha previsto, tra l'altro, uno specifico impegno condiviso, anche in termini di risorse da destinare a favore di Pianosa e sempre in sintonia con il citato accordo regionale del 29 giugno 2013.

Il nuovo progetto di Pianosa si inserisce senz'altro nell'ottica dell'attuazione del principio costituzionale della funzione rieducativa della pe-

na mediante l'utilizzo del lavoro, non come sanzione bensì come mezzo di reinserimento sociale. Merita sottolineare come questa volontà sia anche in linea con i recentissimi interventi legislativi che sono espressione proprio del binomio lavoro-reinserimento. Difatti, la legge delega n. 67/14 prevede per molte fattispecie di reato che su istanza sia ordinata la sospensione del processo con messa alla prova, ossia la prestazione di attività, tra le altre, a vantaggio della comunità, al termine delle quali, se svolte con esito positivo, si giunge all'estinzione del reato.

Quello che si va creando, quindi, è un modello di "carcere aperto", da alcuni definito anche modello di "eco carcere" per porre in risalto proprio questo connubio tra la detenzione e la valorizzazione di un'area di interesse naturalistico, oltre che archeologico e turistico. La detenzione si apre alla società civile ed esce dalla bruttura dell'isolamento ed ecco che Pianosa-carcere non risalta più per la sua geografica lontananza dal continente, ma per le sue potenzialità di spazi naturali aperti e di sviluppo umano.

Francesco Cerri



Il caso: Detenzione e gravidanza

Un venerdì di fine ottobre veniamo informati che al Don Bosco era detenuta una ragazza incinta. Venerdì pomeriggio. Ci possiamo fare poco fino al lunedì mattina. Uno degli avvocati della ragazza aveva informato la stampa e portato la situazione all'attenzione della popolazione cittadina tramite articoli che erano stati pubblicati in quei giorni sulle testate locali. Nell'articolo comparso sul quotidiano "La Repubblica" la ragazza veniva chiamata Celeste, per comodità possiamo continuare a chiamarla così. Celeste ha 24 anni, è al nono mese di gravidanza, non è il primo figlio quello che aspetta e si trova in carcere con un fine pena abbastanza lontano. Celeste è stata arrestata a Livorno e in passato è già stata condannata per lo stesso reato, il furto. Dovendo aspettare fino al lunedì, c'è tempo di fare qualche ricerca e una norma salta subito agli occhi: l'art. 146 c.p. Questo articolo è rubricato "Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena" e comincia proprio con "L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita: 1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta". A deliberare il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, secondo quanto previsto dall'art. 684 c.p.p., è il tribunale di sorveglianza. Nei casi in cui vi sia fondato motivo di ritenere che sussistano i presupposti per il rinvio e la protrazione dello stato di detenzione possa arrecare un grave danno al condannato, il differimento dell'es-

cuzione e la momentanea liberazione possono essere deliberati dal magistrato di sorveglianza ed il provvedimento conserva effetto fino alla decisione definitiva del tribunale al quale gli atti sono trasmessi dal magistrato di sorveglianza.

Questo è ciò che prevedono il codice penale ed il codice di procedura penale in teoria; l'applicazione pratica è ciò che è accaduto a Celeste: a pochi giorni dal termine della gravidanza è al don Bosco in stato di detenzione, giacché l'udienza presso il Tribunale di Sorveglianza di Firenze è stata fissata dopo due giorni rispetto alla data prevista per la scadenza del termine. La situazione di Celeste è complicata perché, come apprendiamo dagli articoli di giornale, in passato già era stata ammessa alla misura alternativa degli arresti domiciliari, misura della quale non rispettò il regime. Come sottolineato peraltro dal suo avvocato negli articoli pubblicati: è una donna incinta, non può restare in carcere. Perché esca dal carcere è però necessario aspettare la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Dato il carico di lavoro dei tribunali ci vuole tempo perché si arrivi ad una decisione, dal momento che ci sono altri casi altrettanto complessi e meritevoli di attenzione. L'articolo pubblicato su "La Repubblica" riporta anche un intervento del direttore del carcere Don Bosco - Dr. Fabio Prestopino - ma anche lui, analizzando i fatti in modo oggettivo, che può

fare per quella ragazza? Molto poco. Come probabilmente tutti coloro che si trovano a svolgere un ruolo istituzionale nella vicenda di Celeste, per quanto a livello personale possono essere toccati dalla vicenda e la vorrebbero vedere trascorrere i giorni antecedenti al parto fuori dalla sua cella, anche il Direttore è tenuto al rispetto delle regole e delle procedure richieste dalla sua professione. Nessuno ne è al di sopra e questo va a garanzia degli stessi detenuti. E così arriva il lunedì mattina. Nella pausa pranzo abbiamo programmato di appurare se ci sia modo di fare qualcosa, oltre a verificare se sia stato fatto tutto ciò che poteva esser tentato anche perché, come volontari, di più non ci compete. A qualche ora dall'ingresso, nella strada che collega il Tribunale alla Procura, incontro per caso un'altra ragazza dell'associazione e scambiamo due parole sul caso di Celeste. Ci sono novità? Niente. Altre informazioni? Nemmeno. Speranze che possa uscire? Non ne so nulla. Ci sta che abbia già partorito, di certo il momento del parto non aspetta la decisione del Tribunale. Sorrisi amari.

Ore 13:30. Entriamo al Don Bosco. Lasciamo i documenti, passiamo i cancelli da superare e comunichiamo alle guardie che entriamo esclusivamente per parlare con le educatrici. Entriamo nella stanza delle educatrici e non appena comunichiamo loro il motivo del nostro ingresso la risposta è una sola, spiazzante: questa notte Celeste ha partorito. E adesso è al S. Chiara. La notizia è così inaspettata che rimaniamo un attimo nella stanza senza dire nulla e senza sapere più che chiedere, che cercare. Un conto è scherzare sul fatto che una detenuta possa aver partorito in carcere data la lunghezza dei tempi della giustizia, un'altra scoprire che è vero. Usciamo senza aver fatto nulla per lei oltre a qualche domanda.

Dopo aver cominciato il travaglio in carcere, una persona nei confronti della quale doveva applicarsi l'art. 146 c.p. ha quasi partorito all'inter-





no dell'istituto carcerario!

Con più lucidità, raccolte le idee e dopo esserci confrontati, decidiamo di vedere se sia possibile farci stampare qualche documento per capire meglio la sua situazione e quale sia il motivo della mancata applicazione del rinvio obbligatorio della pena. Il giorno dopo e quello dopo ancora torno a parlare con le educatrici. Accedere a questi documenti non è così facile. All'ultimo ingresso una delle educatrici mi fa sapere che Celeste era già uscita dall'ospedale e, ritenuta in grado di viaggiare, trasferita a Torino come lei stessa aveva chiesto per stare più vicina a dei parenti. L'educatrice stessa aveva appreso la notizia dal giornale "Il Mattino": sembrava, stando a quanto riportato dalla stampa, che già fosse agli arresti domiciliari. Con Celeste erano partiti anche i documenti relativi alla sua posizione.

Erica Tanzi

Omicidio-suicidio tra le mura del carcere di Torino

Un altro orrore tra le mura di un istituto penitenziario. L'ennesimo. Una mattina di dicembre, alle porte del festività natalizie, Giuseppe Capitano entra nel bar del penitenziario "Lo Russo" di Torino, incontra il suo superiore e gli rivolge una domanda "Cosa mi state combinando tu e il capo?". Ma l'interlocutore non ha il tempo di ponderare una risposta perché Giuseppe impugna la sua pistola di servizio e apre il fuoco nel locale affollato. Una serie di colpi all'addome e alla testa spengono la vita di Giampaolo Melis, ispettore di 53 anni. Capitano però, in preda allo shock, non smette di sparare e allora si punta la rivoltella alla gola e nel silenzio assordante di uno sparo chiude i conti anche con se stesso. Inutili i soccorsi, Capitano arriverà all'ospedale in condizioni precarie e, poco dopo l'ingresso in sala operatoria, il decesso è ormai una realtà. I due agenti lasciano rispettivamente moglie e due figli, sconvolti, come tutti i loro colleghi che non si sarebbero mai aspettati una cosa del genere da una persona che si è sempre distinta per la sua diligenza.

Ancora un altro incubo colpisce la polizia penitenziaria, spesso nell'occhio del ciclone mediatico per le denunce di trattamenti degradanti ai danni dei detenuti, morti a cui è difficile dare una spiegazione, silenzi che suscitano troppi interrogativi su cosa accade realmente nella città carceraria. Il segretario generale del SAPPE, oltre a esprimere le più sen-

tite condoglianze alle rispettive famiglie, coglie l'occasione per denunciare ancora una volta le critiche e stressanti condizioni di lavoro a cui sono sottoposti gli agenti della polizia penitenziaria. Non è un mistero che gli agenti siano sottoposti ad elevati livelli di stress psicofisico, e ciò è un chiaro effetto dei problemi principali che il nostro sistema penitenziario sta affrontando: sovraffollamento carcerario e tagli finanziari alle forze dell'ordine. La correlazione biunivoca tra i due fenomeni è di facile intuizione: il numero degli agenti assegnati a un penitenziario è proporzionale alla sua capacità; con il sovraffollamento sarebbe necessario un aumento proporzionale degli agenti; tale aumento è però irrealizzabile visto che le forze dell'ordine sono, anch'esse, cadute sotto la scure della *spending review*. Un cane che si morde la coda. La Segreteria Nazionale Ugl della polizia penitenziaria negli anni ha promosso la campagna "Benessere del personale di Polizia Penitenziaria", un modo per sensibilizzare il DAP al raggiungimento degli standard minimi di gestione e prevenzione dei problemi di stress derivanti dall'interazione tra i lavoratori e l'ambiente lavorativo. Se poi pensiamo al caso di specie, e alla natura emergenziale della professionale, è facile intuire come gli agenti siano centri polarizzati di stress da lavoro, facendo sì che tutto ciò di venti quasi premessa logica (ingiustificabile!) a episodi di aggressione, abuso e, ahimè!, omicidio. Bisognerebbe trovare una soluzione congrua per supportare anche gli agenti, che si ritrovano in forte difficoltà a causa del loro scarso numero di mezzi dovuto al sovraffollamento barbaro delle carceri italiane. Un agente che si toglie la vita non è un gesto a cui siamo abituati, questo perché la figura dell'agente è legata al rigore ed all'impeccabilità.

Rita Caruso





Emergenza carceri

Il decreto per sconfiggere il sovraffollamento

Il 21 febbraio 2014 è stato convertito in legge il d.l. 146/2013 sull'emergenza carceri, al quale la stampa nazionale ha dato il nome di Decreto "Svuota carceri". Il provvedimento legislativo di cui trattiamo – adottato anche in ragione dei solleciti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo espressi nella sentenza del 08 Gennaio 2013 che condannava l'Italia a causa del trattamento carcerario inumano riservato ai ricorrenti – si intitola *Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*.

Occorre subito puntualizzare che questa legge non prevede alcun provvedimento clemente (amnistia, indulto), né alcuno sconto di pena per i detenuti o internati, bensì prevede il potenziamento di alcuni istituti già presenti nel diritto penitenziario e nella procedura penale e

la creazione di alcuni presidi giuridici e autorità (come il Garante nazionale dei diritti del detenuto), che favoriscano una graduale diminuzione del sovraffollamento carcerario.

La materia è affrontata su due diversi piani: in primo luogo, sono disciplinati gli interventi funzionali finalizzati a ridurre il numero delle presenze in carcere attraverso la riduzione del flusso carcerario in ingresso e l'ampliamento di quello dei detenuti in uscita e, in secondo luogo, sono disciplinati gli interventi funzionali tesi a rafforzare la tutela dei diritti dei detenuti, e, in particolare, a garantire la giustiziabilità dei diritti violati dal sovraffollamento, così come richiesto dalla sentenza Torreggiani. Fatta questa breve introduzione, ecco nel dettaglio gli

aspetti più caratteristici della nuova disciplina.

- *Nuova applicazione della liberazione anticipata e potenziamento della stessa.*

Ogni detenuto che collaborava all'opera di rieducazione aveva diritto a 45 giorni di detrazione, ogni sei mesi di pena scontata. Il nuovo testo di legge ha ridisegnato l'istituto in questi termini: i giorni di detrazione della pena, per coloro che espiano una pena detentiva presso il carcere, sono oggi aumentati a 75 giorni per ogni semestre di pena espia. I ri-



chiamati giorni 75 varranno anche per coloro che hanno commesso reati gravi, qualora abbiano dimostrato un concreto recupero sociale.

Un altro elemento di rilievo è il carattere retroattivo della liberazione anticipata speciale, finalizzato ad accrescerne la portata deflattiva. Per questo motivo, coloro che beneficeranno di questa previsione saranno tutti coloro che hanno espia la pena in carcere a partire o successivamente al 1° gennaio 2010, i quali siano stati già ritenuti meritevoli di applicazione della misura alternativa. Presentando apposita istanza inoltrata al Magistrato di Sorveglianza competente, i soggetti in questione avranno diritto ad un'ulteriore detrazione di giorni trenta. Ne è esclusa l'applicazione a coloro che hanno espia o che stanno

espia la pena in detenzione domiciliare o in regime di affidamento in prova al servizio sociale. La liberazione anticipata speciale sarà in vigore per due anni, decorrenti dall'entrata in vigore del decreto sino al 24 gennaio 2015.

- *Modifiche all'art. 47 o.p. in materia di affidamento in prova.*

Per effetto della novella la misura dell'affidamento in prova risulta ora applicabile ai condannati con pene anche residue fino a 4 anni, anziché 3. Sebbene il presupposto soggettivo

sia rimasto invariato, ossia la misura deve essere idonea a contribuire alla rieducazione del reo e a prevenire il pericolo di commissione di altri reati, il periodo di osservazione del comportamento del detenuto ai fini della concessione della misura sarà più lungo rispetto a quello ordinario, dovendosi avere riguardo al comportamento tenuto almeno

nell'anno precedente alla presentazione della richiesta.

È stato inoltre novellato il comma 4 dell'art. 47 o.p., il quale attualmente prevede che, in caso di apposita istanza della parte, il Magistrato di Sorveglianza, anziché sospendere la pena, come avveniva prima del decreto, potrà applicare provvisoriamente la misura alternativa (così come accade nel caso della detenzione domiciliare, della semilibertà e dell'affidamento terapeutico). Il provvedimento del magistrato – che presuppone un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, un *fumus boni iuris* sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura e l'assenza del pericolo di fuga – ha efficacia sino alla decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza,



che dovrà intervenire entro 60 giorni.

- *Espulsione dei detenuti stranieri.*

Il decreto in esame ha interessato anche la disciplina dei detenuti stranieri, i quali rappresentano, come è noto, una categoria ampiamente presente all'interno della popolazione carceraria. Sono state in particolare introdotte alcune modifiche volte a potenziare la misura alternativa dell'espulsione di cui all'art. 16 d. lgs. 286/1998. Tale misura - destinata ai condannati a pene detentive fino a due anni, i quali siano cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea - non ha goduto sino ad oggi di una significativa applicazione (nel corso del 2012 sono stati solo 131 detenuti stranieri hanno espiato la pena nei propri Paesi d'origine).

Al fine di garantire una maggiore utilizzazione della misura, si è innanzitutto ampliato il novero dei destinatari, da un lato riducendo il catalogo dei reati ostativi, dall'altro intervenendo autoritativamente sulla controversa questione dell'applicabilità della misura nell'ipotesi di "cumulo" di pene comprendenti anche pene relative a reati "ostativi". Contro la tesi attualmente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, il decreto ha ammesso lo scioglimento del cumulo e la conseguente applicazione dell'espulsione una volta che sia espiata la parte di pena relativa al reato ostativo.

In secondo luogo, è stata modificata la disciplina inerente alle procedure di identificazione dello straniero

detenuto - uno dei presupposti necessari per l'espulsione- anticipandola "all'atto dell'ingresso in carcere del cittadino straniero" (nuovo co. 5 bis art. 16 d.lgs. 286/1998), e introducendo procedure più snelle e meccanismi di coordinamento tra i vari organi coinvolti (con il pregevole risultato di evitare, o per lo meno ridurre, la detenzione degli stranieri nei CIE una volta espiata la pena, detenzione motivata molto di frequente proprio dalla necessità di completare le procedure di identificazione per l'espulsione amministrativa.)

- *Estensione della misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico per i condannati tossicodipendenti ed alcol dipendenti.*

Tra gli interventi diretti ad ampliare l'operatività delle misure alternative, deve includersi anche l'abolizione del divieto di applicare per più di due volte l'affidamento in prova terapeutico per condannati tossicodipendenti ed alcol dipendenti, di cui al co. 5 dell'art. 94 D.P.R. 309/1990. L'abolizione, come si legge nella relazione al decreto legge, si spiega alla luce dei dati esperienziali, i quali rivelano un consistente rischio di ricaduta nell'abuso di sostanze da parte dei tossicodipendenti, nonché alla luce della conseguente conclusione secondo cui appare più ragionevole evitare rigide preclusioni e rimettere alla valutazione giudiziale la possibilità di concedere a tali soggetti, che rappresentano circa il 25% del totale della popola-

zione detenuta, ulteriori chance di recupero attraverso l'accesso a programmi di esecuzione extramuraria della pena detentiva.

- *Incentivo all'utilizzo del braccialetto elettronico.*

Il braccialetto elettronico era già stato introdotto dal legislatore nel 2000, ma non ha mai avuto una reale diffusa applicazione per la difficoltà di reperimento sia del personale deputato al controllo, sia delle attrezzature necessarie. *In primis* la misura riguarda l'art. 275 bis c.p.p., il quale prevede che il giudice, nel momento in cui dispone gli arresti domiciliari, è tenuto a prescrivere sempre procedure di controllo "mediante strumenti elettronici o altri strumenti tecnici, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari". Fino ad oggi tali misure di controllo erano disposte solo se ritenute necessarie.

Quanto invece alla detenzione domiciliare, la disposizione relativa al controllo elettronico ha visto mutare la propria collocazione sistematica, passando dal co. 4 bis, art.47 ter o.p. all'art. 58 quinquies o.p., il quale prevede che il Tribunale di Sorveglianza possa disporre il controllo elettronico anche durante l'esecuzione della misura, e non solo al momento dell'applicazione della misura alternativa. L'articolo in questione attribuisce inoltre al Magistrato di Sorveglianza il potere di disporre il controllo mediante dispositivo elettronico nei casi di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare.

Tali modifiche rendono evidente la volontà del Governo di incentivare l'uso del braccialetto elettronico, ma è altrettanto evidente che la modifica non possa essere applicata *rebus sic stantibus* a causa della mancanza di strumentazione idonea, come dimostrato dalla sostanziale non applicazione del controllo elettronico nel periodo che va dal momento in cui è entrata in vigore la relativa previsione normativa sino ad oggi.



(Continua da pagina 7)

• *Autonoma configurazione del reato di spaccio di lieve entità.*

È stata inoltre prevista dal decreto legge in questione una autonoma configurazione del reato di spaccio di lieve entità ex art. 73 comma 5 DPR 309/1990 e una diminuzione della pena prevista per il reato in questione, la quale passa da un massimo di sei anni ad uno di cinque anni di reclusione. Lo spaccio di lieve entità (l'entità è valutata sulla base dei parametri dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione, nonché della quantità di sostanza stupefacente oggetto di cessione a terzi) diviene un reato autonomo e non più una circostanza attenuante della cessione a terzi di cui al primo comma del medesimo articolo. Tale innovazione permetterà un trattamento sanzionatorio più mite per il micro-spaccio (per quanto riguarda in particolare il bilanciamento delle circostanze aggravanti e delle attenuanti e, soprattutto, per quel che riguarda la recidiva ex art. 99, comma 4 c.p.). Di conseguenza, vi sarà un minor ricorso alla pena detentiva. Tale intervento pare del tutto in linea con le recenti affermazioni della Corte Costituzionale che, nel dichiarare l'illegittimità dell'articolo 69 c.p. che prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art.73 co 5 D.P.R. 209/1990 sulla recidiva di cui all'art.99 co.4, ha messo in evidenza, riprendendo le espressioni utilizzate dal giudice *a quo*, come "le disposizioni di cui al primo e al quinto comma dell'art. 73, D.P.R. 309/1990 rispecchiano due situazioni enormemente diverse dal punto di vista criminologico. Infatti, al comma 1 dell'art. 73 è prevista la condotta del grande trafficante, che dispone di significative risorse economiche e muove quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti senza mai esporsi in luoghi pubblici, laddove al comma 5 è contemplata la condotta del piccolo spacciatore, per lo più straniero e disoccupato, che si procura qualcosa per vivere svolgendo "sulla strada" la più rischiosa attività di vendita al minuto delle sostanze stupefacenti" (cfr. Corte cost. sent.



251/2012). Occorre peraltro aggiungere che la disciplina in esame non è stata toccata dalla recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 25 febbraio 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt.4-bis e 4-vicies ter del decreto legge n. 272/2005, convertito nella legge n. 49/2006 (nota come legge Fini – Giovanardi), in quanto tale disciplina è successiva a quella qui censurata ed indipendente da quest'ultima.

• *Interventi in materia di diritti delle persone detenute: il reclamo giurisdizionale.*

Prima della riforma – come aveva rilevato la Corte Costituzionale in particolare nella sentenza 26/1999 – il reclamo del detenuto avverso provvedimenti disciplinari inflitti dall'amministrazione penitenziaria era privo di tutela giurisdizionale, ossia non era garantita la trattazione della questione in contraddittorio tra le parti avanti ad un giudice terzo. La trattazione del reclamo avveniva, inoltre, in difetto di una efficace difesa tecnica della posizione del ricorrente. La legge di conversione del decreto svuota carceri introduce l'articolo 35-bis nell'ordinamento penitenziario, relativo al reclamo giurisdizionale. L'articolo in questione fa rinvio all'art. 69, comma 6 lettera o.p., a sua volta oggetto di modifica, il quale tratta del procedimento relativo al reclamo che si tiene davanti al Magistrato di Sorveglianza in due ipotesi: una, di cui alla lettera a) dell'art. 69, comma 6, rappresentata dal reclamo avverso l'esercizio del potere disciplinare adottato dall'amministrazione penitenziaria, l'altra, di cui alla lettera b) dell'articolo 69, comma 6 nella nuova formulazione, rappresentata invece dal reclamo avverso le inosservanze dell'amministrazione penitenziaria da cui derivi un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto. Pare evidente che il novellato art. 69 intende far

fronte proprio alle situazione di sovraffollamento, e potrebbe essere letto come una risposta in concreto alla sentenza Torreggiani, che, lo ricordiamo, contesta proprio, tra l'altro, la mancanza di uno specifico rimedio giurisdizionale avverso condizioni detenti-

ve contrastanti con le previsioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Secondo quanto stabilito dal decreto oggi convertito in legge, il reclamo dovrà essere trattato dal magistrato di sorveglianza seguendo la procedura di cui agli art. 666-678 c.p.p., ossia con il c.d. procedimento di sorveglianza, che rappresenta, tra i vari procedimenti utilizzabili dalla magistratura di sorveglianza, quello più articolato e caratterizzato dalla maggior garanzia dei diritti di difesa.

Significativo anche che il decreto non preveda termini per la proposizione del reclamo, cosa che si spiega considerando che esso può sempre essere attivato dal detenuto che reclaims appunto un pregiudizio "attuale e grave" ai propri diritti.

• *Istituzione del garante nazionale dei detenuti.*

Sempre sul versante della tutela non giurisdizionale dei diritti dei detenuti, è stata introdotta la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, figura che riveste una importanza fondamentale anche sul piano simbolico. Si tratta di un organo collegiale, istituito presso il Ministero della Giustizia, composto da un Presidente e due membri e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La funzione del Garante è di vigilare affinché l'esecuzione delle misure privative della libertà personale avvenga in conformità alle leggi e ai principi stabiliti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali sui diritti umani. A tal fine gli è attribuito, da un lato, il potere di visitare, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli altri istituti nei quali sono reclusi i destinatari delle misure di sicurezza detentiva, le comunità terapeutiche e tutte le strutture che ospitano soggetti privati della loro libertà personale, compresi anche i CIE, dall'altro, il potere di richiedere informazioni e documenti alle amministrazioni responsabili delle strutture ed infine di formulare specifiche raccomandazioni alle stesse.

La nuova legge non risolverà la drammatica situazione carceraria dell'Italia, ma è dall'insieme di tali misure che potrà derivare un effetto stabile di alleggerimento del sovraffollamento carcerario.

Roberta Russo, Francesca Ludovico

La Svezia e la chiusura di istituti penitenziari per mancanza di detenuti

Le possibili ragioni di fondo

Risale alla fine del 2013 la notizia della chiusura di quattro istituti penitenziari in Svezia per mancanza di detenuti, pubblicata on line da *Eticamente* (www.eticamente.net), e non può non far riflettere questo dato proveniente da uno dei Paesi che, come il nostro, fa parte dell'Unione Europea. Infatti, mentre in Italia incombe la scadenza imposta dalla sentenza Torreggiani per porre rimedio alla situazione in cui versa il nostro sistema penitenziario e la parola

“sovraffollamento” è ormai da diversi anni all'ordine del giorno, in Svezia addirittura mancano i detenuti e le strutture sono sovrabbondanti: il contrasto tra le due realtà penitenziarie menzionate è dunque evidente.

Leggendo le statistiche dello *Swedish National Council for Crime Prevention (Brå)* (www.bra.se), si ricava che nel solo anno 2012 i reati denunciati alla polizia sono stati circa 1.400.000. Delle denunce presentate, oltre la metà non ha portato a condanne ma alla chiusura del caso (533.471), per ragioni come la mancanza di un soggetto a cui imputare il fatto denunciato, l'insufficienza di prove, la non sussistenza del fatto, oltre al ritiro della denuncia o al pagamento di una sanzione pecuniaria. Tra le notizie di reato riportate alla polizia, quelle che hanno portato ad un processo concluso con condanna a pena detentiva sono state soltanto 9500 nel 2012.


Per comprendere, dunque, quale sia il fattore determinante l'assenza di

detenuti, occorre coordinare i dati relativi al numero di reati denunciati e ai processi conclusi con pena detentiva con le caratteristiche del sistema processuale, avendo particolare riguardo alla fase dell'esecuzione.

Gli elementi che entrano in gioco nella definizione del sistema svede-

Per quanto riguarda in particolare i *probation service offices*, essi assumono un ruolo centrale nel sistema penitenziario in quanto il ricorso alla *probation* come misura alternativa alla detenzione è molto ampio. Come si legge infatti nel sito ufficiale dello *Swedish prison and probation service* (www.kriminalvardens.se) a

proposito del ricorso a sanzioni non detentive, “un concetto fondamentale nel sistema penitenziario svedese è quello di evitare la carcerazione. La carcerazione



se sono costituiti dalle previsioni di diritto penale sostanziale (in particolare relative all'entità delle pene previste per i singoli reati) e la possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione.

Per quanto riguarda il diritto penale sostanziale ed in particolare le pene detentive, vediamo che esse vanno da un minimo di 14 giorni fino all'ergastolo, e sono affiancate dagli istituti della *probation* (libertà vigilata, concessa secondo diverse modalità di controllo), della sospensione condizionale della pena e dell'affidamento ad apposite strutture.

Lo *Swedish prison and probation service (Kriminalvården)*, una sorta di equivalente della nostra Amministrazione Penitenziaria, facente capo al Ministero della Giustizia Svedese, si articola su tre diverse categorie di strutture: i *remand offices*, dedicati ai soggetti sottoposti a custodia cautelare; i *probation service offices*, dedicati al controllo dei soggetti sottoposti a libertà vigilata, e le prigioni vere e proprie.

non facilita il passaggio alla libertà e questa è la ragione per cui ci sono più persone in libertà vigilata rispetto a quelle in prigione”¹. Il passaggio pubblicato proprio sul sito di un ente ministeriale mostra come ci sia una ben precisa volontà programmatica dello Stato svedese di incentivare e promuovere il ricorso a sanzioni non detentive che informa tutto il sistema penitenziario.

Proprio alla luce di tale programma ambizioso, le strutture a cui è affidata la gestione della libertà vigilata hanno un ruolo determinante anche nel corso del processo, ossia nella fase precedente alla pronuncia della sentenza, in quanto forniscono al giudice delle relazioni basate sull'osservazione dell'imputato con lo scopo di coadiuvarlo nella scelta della sanzione più adatta a soddisfare l'obiettivo di reinserimento sociale del reo. Sono inoltre previsti particolari programmi per soggetti dipendenti da alcol e droghe e programmi incentrati sulla discussione del rapporto tra crimine e violenza.

¹“A basic concept in the Swedish sanctions system is to avoid imprisonment. Imprisonment does not ease the transition to a life of freedom and that is why there are more people on probation than in prison”



(Continua da pagina 9)

La *probation* si articola in un periodo di osservazione annuale e in un periodo di prova triennale. In caso di violazione delle condizioni di libertà vigilata imposte scatta la detenzione in carcere. Può essere inflitta anche una sanzione pecuniaria aggiuntiva. Al *Probation Service* è in particolare affidata la supervisione dei soggetti in libertà vigilata, realizzata attraverso il monitoraggio costante del soggetto con diversi gradi di intensità, ad esempio in alcuni casi può essere realizzato mediante l'utilizzo del braccialetto elettronico, dispositivo che può essere scelto da qualsiasi condannato a pene non superiori ai sei mesi.

La libertà vigilata può inoltre essere combinata con un percorso terapeutico, nei casi in cui la commissione di un reato sia strettamente connessa con l'abuso di alcol o di stupefacenti. In questo caso il giudice concorda con il condannato un piano terapeutico da osservare che va a sostituire la pena detentiva e, nel caso in cui il piano in questione non venga rispettato, la pena sarà convertita in pena detentiva.

Un'ultima forma di *probation* è quella che prevede la prestazione di servizi socialmente utili a titolo gratuito da parte del reo, da svolgersi in maniera autonoma o presso apposite associazioni. La legge prevede che le ore di lavoro non retribuito vadano da un minimo di 40 ad un massimo di 240 ore.

Come si evince dunque dai dati riportati, la chiusura di quattro istituti di pena per mancanza di detenuti non è il frutto di provvedimenti emergenziali, bensì è il frutto di un sistema con una precisa struttura e un preciso disegno politico di fondo, espresso appunto nella preferenza delle pene non detentive rispetto a quelle detentive, ove ciò sia possibile in base alle caratteristiche del reato e del reo. La pena detentiva, inoltre, può essere sempre inflitta in caso di violazione del regime di *probation* imposto.

Alessandra Bonsignori

Lo sport entra nelle carceri Firmato il Protocollo di intesa tra il Coni e il Ministero della Giustizia

Mens sana in corpore sano, così erano soliti dire i latini per sottolineare quanto l'esercizio fisico fosse condizione indispensabile per l'efficienza delle facoltà mentali e spirituali. Lo sport può essere così considerato come medicina, del corpo e dell'anima, soprattutto in contesti difficili come le carceri. In tali ambiti appare di estrema importanza la rieducazione del detenuto e la tutela della sua dignità, sia per favorire il suo reinserimento in società, sia per permettergli di continuare a sviluppare la propria personalità e a migliorarsi come essere umano. A tale proposito è utile ricordare gli impegni assunti dall'Italia in sede europea diretti a realizzare in tempi brevi molteplici interventi nell'ambiente carcerario; in particolare risultano degni di nota gli incontri del 4 e del 5 novembre scorso tra il Ministro della Giustizia Cancellieri e i membri del Consiglio d'Europa e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Anche al fine di dare concretezza a tali obiettivi lo sport risulta importantissimo, così come il progetto che tende a inserirlo negli istituti di reclusione. Nella giornata di martedì 3 dicembre 2013 alle ore 11, nel Salone d'Onore del CONI, il Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri ed il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, hanno presentato alla stampa il progetto "Sport in Carcere", finalizzato al miglioramento della condizione carceraria e del trattamento dei detenuti attraverso la pratica e la formazione sportiva. Nel corso dell'incontro è stato firmato un *protocollo di intesa* a testimonianza dell'impegno assunto e della collaborazione offerta dagli Enti di promozione e dalle Federazioni Sportive Nazionali, prime fra tutte quelle di ginnastica, danza sportiva, pallavolo, pallacanestro, tennis da tavolo, atletica. Le attività saranno coordinate da un comitato tecnico-scientifico paritetico costituito dai rappresentanti del CONI e da quelli del Dipartimento di amministrazione penitenziaria del Ministero, cui competerà predisporre i vari programmi di attività in base alle strutture esistenti ed agli auspicabili interventi successivi. Alle attrezzature e alla riqualificazione di ambienti e spazi destinati all'attività sportiva dovranno contribuire gli Enti, le Federazioni e la stessa amministrazione penitenziaria. Punto qualificante dell'iniziativa è costituito dall'avviamento del tirocinio e della qualificazione tecnico-sportiva dei detenuti, strumenti utili nell'offrire maggiori possibilità di reinserimento nella società. Altresì importante per il raggiungimento di tale obiettivo sarà il coinvolgimento di tecnici e dirigenti delle Fiamme





dunque per i circa 3.700 detenuti nelle carceri dell'Emilia-Romagna, attraverso un'azione sinergica che punta alla realizzazione di interventi di carattere sportivo. Partendo dal ricordo della *Makana Football Association* (la federazione calcistica di Nelson Mandela che organizzò i campionati di calcio fra i prigionieri di Robben Island), il presidente della Uisp Emilia Romagna, Mauro Rozzi, ha ricordato l'impegno attivo e continuativo della Uisp all'interno delle strutture penitenziarie da oltre trent'anni; impegno svolto lontano dalle luci dei riflettori. Si cita, a titolo esemplificativo, un ulteriore progetto portato avanti dalla Uisp all'interno della Casa di reclusione di Verziano, a Brescia.

Concludendo, lo sport ha una fortissima valenza educativa e concorre alla riabilitazione del detenuto all'interno degli istituti di reclusione: attraverso l'attività motoria si preven- gono le malattie tipiche della sedentarietà; grazie alle attività di squadra si impara a rispettare l'avversario e a

Azzurre, il gruppo sportivo da anni operante nell'ambito del Corpo della polizia penitenziaria. Le strutture pilota per il momento interessate sono la Casa Circondariale di Bologna e di Roma-Rebibbia "Femminile", ma nel programma ministeriale sono coinvolte anche Firenze con il carcere di Sollicciano, Milano, il Lorusso e Cutugno di Torino, Padova, Napoli Secondigliano e la casa circondariale di Bari. Benché le attività sportive siano previste già da trent'anni all'interno delle strutture carcerarie, grazie al Protocollo in commento si apre un nuovo capitolo, sempre che agli annunci facciano seguito i fatti. Ulteriore passo avanti in tema di sport

e carceri è il Protocollo di Intesa, presentato il 10 dicembre a Bologna, tra Prap (Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria della Regione Emilia Romagna) e Uisp. Il documento, che prevede un programma di promozione dell'attività motoria negli istituti carcerari per un periodo di trent'anni, costituisce un ulteriore impegno dell'amministrazione penitenziaria, legata alla Uisp anche da un precedente accordo nazionale. Finalità del Protocollo sono la promozione del benessere e l'ampliamento delle strutture, ove possibile, oltre alla promozione, da parte della Uisp, si di stili di vita sani all'interno delle carceri. Nuove prospettive si aprono

collaborare con i compagni; con l'allenamento fisico si scarica la tensione e si libera la mente. Con lo sport per alcune ore si sperimentano momenti di condivisione e di libertà. Inoltre, in un contesto sovraffollato, multietnico e multiculturale, come sono in questo periodo storico le nostre carceri, l'attività sportiva ha un valore aggiunto: è un linguaggio accessibile a tutti e, pertanto, non esclude nessuno. Lo sport assume dunque il ruolo di facilitatore dell'interazione tra mondi, culture, lingue e religioni differenti ed è collegamento con la società esterna.

Elena Angeli



Da fuorilegge a custode delle regole

“E poi che si preghi Gesù, Allah o Budda, sempre un Dio si segue e si rispetta. In modi diversi”.

Questa è la frase di Rida, ex detenuto di 34 anni del Marocco arrivato in Italia nel 2000 e stabilitosi a Verona; il giovane marocchino ha vissuto quattro anni in clandestinità e dopo una serie di vari reati tra i quali una rapina, ha scontato cinque anni in



Rida in sacrestia

carcere confessando in una intervista al Corriere del Veneto di aver commesso tanti errori e di non volerli ricordare, considerandoli sbagli del passato. Rida ha scontato il sesto anno della pena in affidamento in prova ai servizi sociali, misura alternativa della pena enunciata dall'art. 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354, accettando il tirocinio come sacrestano nella chiesa di San Nicolò all'Arena di Verona situata al centro della città, dietro piazza Bra, a servizio di don Marco e don Roberto. Ci troviamo di fronte ad una situazione fuori dal comune perché Rida è un fedele di Allah e nonostante ciò riesce a conciliare i dogmi della religione musulmana, come il ramadan e le cinque salat (preghiere giornaliere obbligatorie), con gli obblighi della funzione di sacrestano che si occupa di tenere in ordine la chiesa e il suo contenuto. Il primo anno come sacrestano è stato duro perché i fedeli non vedevano di buon occhio il suo incarico presso la parrocchia, considerando la sua diversa fede religiosa e il suo passato da ex detenuto, ma con il trascorrere del

tempo, conoscendolo meglio, hanno cambiato opinione notando il suo pentimento per gli errori commessi cinque anni fa, la sua voglia di reinserirsi nella società e il suo notevole impegno nel ruolo di sacrestano sapendo conciliare le due confessioni religiose nonostante siano considerevolmente diverse sia sul piano teorico che sul piano pratico. Questo tirocinio particolare ha permesso a Rida di apprezzare il mondo cattolico e tutto ciò che lo circonda, ha dichiarato nell'intervista al Corriere del Veneto, di essere stato affascinato dai rapporti umani così sinceri e vissuti in pieno, inoltre è riuscito anche a instaurare un ottimo rapporto di amicizia con il parroco tanto da essere spesso invitato in

casa sua in compagnia della sorella per condividere cibo, parole e momenti di serenità. L'incarico scelto da Rida come sacrestano è stato possibile grazie al progetto Esodo nato dalla volontà della Fondazione Cariverona che promuove e sostiene percorsi strutturati ed organici di inclusione socio-lavorativa a favore di persone detenute o ex detenute;



Chiesa di San Nicolò all'Arena — Verona

questo tirocinio è frutto di una misura alternativa alla detenzione concessa all'ex detenuto dal magistrato di sorveglianza, con l'obiettivo finale di rieducare il condannato e reinserirlo nella società offrendogli gli strumenti necessari per superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale e permettendogli di relazionarsi con l'ambiente che lo circonda. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale quindi i volontari del progetto Esodo stanno pressando in modo amichevole Rida in quanto vicini al termine di prova concessogli ricordandogli di dover prendere al più presto una decisione in merito alla sua situazione attuale. Rida confessa ai giornalisti che “A San Nicolò sto bene, spero di proseguire qui - sottolinea -, ma devo essere di nuovo sincero e dire a voi quello che ripeto agli operatori: in questi anni mi sono abituato a vivere il presente, ho qualche difficoltà a pensare al futuro, non mi espongo nei progetti. Vuoi sapere il motivo? In realtà è solo paura di starci male. Ecco, ora l'ho detto.”; da questa frase si deduce che nonostante la difficoltà iniziale di Rida di intraprendere questo lungo percorso previsto dal tirocinio, lo scopo della misura alternativa e del reinserimento sociale è stato raggiunto con successo perché gli ha consentito di voler proseguire in quel luogo senza pensare al futuro ma cercando di godersi a pieno il presente e questa enorme seconda chance datagli dalla legge e dalla vita. La funzione rieducativa ha avuto esito positivo e ciò si nota dal fatto che, pur essendo stato condannato per rapina (oltre ai vari reati), ha svolto con successo e diligenza il compito attribuitogli dal parroco di custodire la cassetta delle offerte dei fedeli non cadendo in vecchie cattive abitudini, rivalendosi sul suo passato e mutando la propria persona da “fuorilegge a custode delle regole”.

Dumitru Tcaciuc e Deborah Porcasi

Futuri giuristi americani ribaltano la sentenza della Corte del Connecticut

La storia di Scott T. Lewis ha finalmente avuto il suo lieto fine, il quale però si è fatto attendere ben ventitré anni. L'incubo ha inizio in una notte d'Ottobre del 1990, la polizia di New Haven rinviene i corpi inermi del consigliere comunale Ricardo Turner e di sua moglie, trucidati da alcuni colpi di pistola. La notizia finisce su tutte le prime pagine della *east coast*, mentre la polizia della cittadina americana indaga a tempo pieno sulla morte misteriosa del politico. La pressione dei media e dei "piani alti" della politica premono affinché venga dato un nome all'assassino nel più breve tempo possibile, ma le piste seguite dagli inquirenti portano a Scott T. Lewis. Nonostante l'accusato si dichiari fin da

subito innocente ed estraneo ai fatti, viene portato alla sbarra dal procuratore distrettuale ed accusato di duplice omicidio volontario. A dare fondamento alle accuse ci sarebbero alcune dichiarazioni di un testimone oculare (che ritratterà subito dopo la conclusione del processo) e di un informatore la cui identità non verrà mai rivelata dagli investigatori. I difensori di Lewis, oltre a sostenere l'innocenza del loro assistito, pongono alla giuria il ragionevole dubbio sulle accuse, vista la palese insostenibilità delle prove prodotte dal procuratore. Nessuna arringa riuscirà però a evitare il verdetto finale: l'imputato viene condannato a ben 120 anni di carcere. Lewis, nonostante tutto, non si perde d'animo e lotta per la sua innocenza con tutte le sue forze, accusando di corruzione il poliziotto che avrebbe fornito la prova testimoniale dell'informatore. Entra in campo l'F.B.I che apre ufficialmente un'indagine a carico

dell'agente. Il poliziotto viene sottoposto a un lunghissimo processo mediatico, le accuse iniziano a trovare alcuni riscontri finché, ventidue mesi dopo, confessa di aver sia manipolato le dichiarazioni dell'informatore, sia sollecitato psicologicamente il testimone oculare ad accusare Scott Lewis. Questo nuovo risvolto nelle indagini destabilizza qualsiasi certezza e incoraggia ancor di più l'innocente detenuto a richiedere un



riesame attraverso l'*habeas corpus*. Scott Lewis, non potendosi permettere un legale di fiducia, presenta in prima persona numerose richieste, ma anche a causa delle sue scarse abilità forensi non riesce a convincere nessuna corte. Nel frattempo, nel 2009 Brett Dignam, professoressa ordinaria di diritto penale presso l'università di Yale, decide di approfondire il caso e di sposare la causa di Scott. L'ammirevole insegnante porta il caso di specie sui banchi dei suoi studenti, invitandoli a studiarlo e a produrre delle osservazioni come compito per casa. Nel 2010 la professoressa Dignam si trasferisce alla Columbia University di New York, ma porta con sé il "caso Lewis" conservando i progressi ottenuti sino a quel momento dai suoi precedenti studenti. A New York, la professoressa ha la possibilità di lavorare ancora più a fondo al caso grazie al "*Mass Incarceration Clinic*": una vera e propria

associazione studentesca identica ad "Altrodiritto", in cui gli studenti incontrano i detenuti nelle carceri e alla luce dei loro problemi, di natura sia carceraria sia processuale, propongono sotto la vigilanza dell'insegnante strategie legali, redigono atti, suggeriscono precedenti giudiziari ecc. Il loro contributo risulta essere fondamentale ed importantissimo soprattutto per quei detenuti che si rappresentano da soli in aula, come

Scott Lewis. L'attività è parte integrante dell'offerta formativa del corso di diritto penale, permettendo agli studenti di riscontrare nella pratica quanto studiato nella teoria.

La professoressa Dignam mette insieme un team di otto studenti particolarmente brillanti, i quali si dedicano al caso di Lewis, ben contenti di accettare il loro aiuto. Sotto la supervisione dell'insegnante, i futuri giuristi danno la possibilità al detenuto di presentare l'ennesimo *habeas corpus*, ma questa volta è quello decisivo. In modo puntuale e preciso viene sostenuta e argomentata la violazione dei diritti costituzionali, la soppressione ingiustificata da parte dei procuratori dello Stato del Connecticut di prove decisive per l'innocenza dell'imputato nonché l'insostenibilità delle dichiarazioni del testimone chiave, a fronte dei suoi pregressi problemi psichiatrici emersi dopo accurate indagini. Il 13 Dicembre 2013 il giudice Charles S. Haight accoglie la richiesta di riesame e, a fronte delle prove prodotte, ordina la scarcerazione del detenuto entro sessanta giorni. Questo sarà un giorno memorabile per gli studenti della Columbia che sono riusciti a far emergere la verità e a far trionfare la giustizia.



(continua da pag. 13)

È l'ennesima soddisfazione per la professoressa Dignam la quale si è congratulata pubblicamente con il suo team per il lavoro svolto, augurandogli di poter continuare su questa strada affinché l'America possa giovare, nel prossimo futuro, dei migliori giuristi. Questa storia fa emergere molti spunti di riflessione: innanzitutto l'importanza di associazioni come il MIC o *Altrodiritto*, in cui risulta prezioso l'impegno dei volontari affinché il carcere non diventi un dimenticatoio, né di uomini, né di diritti fondamentali. Abbandonare lo stereotipo del detenuto quale indegno dei più elementari diritti universali è un passo importante che la nostra società dovrebbe compiere al più presto, perché macchiarsi di un reato non è pregiudiziale alla privazione della dignità personale. La storia di Scott T. Lewis insegna come la macchina della giustizia non sia poi così infallibile e di come quest'uomo ingiustamente privato della sua libertà personale e dei suoi diritti costituzionalmente garantiti, abbia subito parimenti una stigmatizzazione ed una emarginazione sociale per ventitré anni. La rieducazione del reo è un impegno che l'ordinamento si è assunto con un'apposita disposizione costituzionale, ma questo non si può esaurire solo all'interno delle aule di tribunale, è necessario che anche il corpo sociale collabori a quest'obiettivo. Recuperare un proprio membro potrebbe essere solo un ulteriore valore aggiunto.

Luigi Dell'Aquila



41bis: inasprimento o rieducazione?

In occasione dello scambio di auguri con l'Associazione Stampa Parlamentare (Asp), il presidente del Senato Pietro Grasso ha avuto modo di esporre la propria posizione in merito alle proposte di inasprimento del regime del carcere duro avanzate dal Ministro dell'Interno Angelino Alfano: "Davvero non so cos'altro si possa fare sul 41 bis. Credo


da Salvatore Riina, "ù curtu", porta avanti una politica stragista, di attacco allo Stato, che culmina con le stragi di Capaci e di Via D'Amelio nel 1992. È in questo clima di guerra aperta che l'allora Ministro della Giustizia Martelli porta in Consiglio dei Ministri la norma che introduce il 41 bis. Una riforma in realtà pronta già da tempo, fortemente voluta



che sia già stato fatto tutto quello che si poteva fare...", è stata la risposta del presidente del Senato. Ma davvero non si può fare più niente per correggere il tiro? Per dare una risposta costruttiva è necessario capire brevemente perché è nato l'art. 41 bis, co. 2° O.P., come si è evoluto e, soprattutto, se la sua ragion d'essere non sia venuta meno. Il regime del carcere duro nasce come attacco dello Stato alla criminalità organizzata di stampo mafioso, la quale aveva mutato fisionomia a partire dagli anni settanta, ampliando i propri giri d'affari, introducendo accanto ad attività tradizionali, quali il pizzo e il racket, nuovi commerci nel mondo degli stupefacenti. Ma soprattutto è proprio a partire dagli anni settanta che muta il rapporto con le istituzioni, fino ad allora improntato alla reciproca "tolleranza". L'associazione, guidata soprattutto

da Falcone, mai varata, se non dopo la sua morte. Vittime del carcere duro furono inizialmente 369 detenuti mafiosi, per i quali si ponevano una serie di limitazioni onde evitare contatti con l'esterno. Oggi la norma prevede: restrizione all'interno di istituti esclusivamente dedicati a questa particolare categoria di detenuti, preferibilmente in aree insulari (la notte del 19 luglio, appena compiutasi la strage che portò la morte a Borsellino e alla sua scorta, con un'imponente operazione di polizia, vennero sottratti dall'Ucciardone 156 detenuti mafiosi, che brindavano insieme agli altri a champagne, e trasferiti sull'isola di Pianosa); adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna onde evitare contatti con l'esterno; un colloquio al mese; limitazione delle somme e dei beni che possono essere ricevuti dall'esterno; sottoposizione

a visto di censura della corrispondenza, e così via. Tutte misure che sospendono alcune basilari regole del trattamento ordinario e che denotano il carattere marcatamente preventivo dell'art. 41 bis, e del suo speculare, l'articolo 4 bis, rivolto a salvaguardare i profili di sicurezza e ordine pubblico, anche a costo di sacrificare i fondamentali diritti della persona costituzionalmente garantiti. Senonché, nato come provvedimento provvisorio, con le caratteristiche



di necessità ed urgenza del D.L. che l'ha introdotto, diventa, con la legge n. 279 del 2002, uno strumento definitivo di prevenzione dell'ordinamento. Il provvedimento legislativo mette a regime l'istituto stabilendo la durata, non inferiore ad un anno e non superiore a due, la possibilità di proroga, nelle stesse forme e per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purché non risulti che sia venuta meno la capacità del detenuto di mantenere contatti con l'associazione criminale esterna. Ci si potrebbe chiedere: il giudizio per valutare se sia venuta meno tale capacità deve essere effettuato alla fine di ogni periodo, oppure si ha una sorta di proroga automatica, a meno che il detenuto non dimostri di non aver più contatti? Una lettura costituzionalmente orientata dovrebbe comportare una revisione dei presupposti almeno ad ogni scadenza della misura, anche perché in caso contrario saremmo in presenza di una *probatio* diabolica. Il regime del carcere duro è sempre stato salvato dalla Corte Costituzionale, che anziché emettere provvedimenti di rigetto, ha dettato sempre delle regole per una lettura costituzionalmente orientata. È stato salvato anche dalla

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, da ultimo, con sentenza Riina c. Italia del 19 marzo 2013. Il giudice europeo ha ancora una volta ritenuto compatibile l'art. 41 bis con l'art. 3 della Convenzione ritenendo, nel caso di specie, che non fosse stata raggiunta la soglia minima di gravità che comporterebbe in concreto una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti. Ora, se la Consulta, ma soprattutto la Corte EDU, hanno ritenuto di dover salvare il regime del carcere duro, evidentemente ciò potrebbe anche significare che non è venuta meno il suo presupposto. D'altronde, è risaputo che la mafia, in tutte le sue sfaccettature territoriali, continua ancora oggi a delinquere, più in silenzio di ieri, ma proprio per questo, permeando sempre più le istituzioni, stabilizzandosi nei nodi strategici dell'economia del Paese. Tuttavia, quello che ancora oggi permane, è la violazione sistematica, ogni qualvolta il Ministro della Giustizia (e non un giudice di sorveglianza!) firma un decreto di applicazione del 41 bis, comma 2, della carta costituzionale. Il verbo rieducare, non è minimamente preso in considerazione; la finalità dell'art.

27, comma 3 della Costituzione è completamente neutralizzata dalle esigenze di prevenzione. Quello che conta è isolare il detenuto, sottoporlo ai divieti di cui all'art 4 bis O.P., prevedere la collaborazione come unica via d'uscita; evitare ogni contatto con l'esterno, in pratica impedirne la risocializzazione. Allora, tornando alla domanda iniziale, forse qualcosa si può fare. Non è il caso di inasprire ulteriormente i contenuti del 41 bis; forse è il caso di ripensare il doppio binario non solo in chiave neutralizzante,

ma operando una differenziazione in positivo del trattamento, educando il detenuto al rispetto dei valori della società civile, insegnando l'onestà e la correttezza. Certo, un compito arduo viste le condizioni in cui versano gli istituti penitenziari oggi, e visto che non è sicuramente facile far cambiare visione della vita ad un soggetto che è nato con una forma *mentis* particolare, è sempre stato circondato da soggetti che la pensano come lui e non danno una visione alternativa del modo di vivere con cui confrontarsi. Significa uscire da un sistema che fino a ieri ha rappresentato la sua unica prospettiva di vita. Ancora più difficile può essere la rieducazione e il reinserimento nella società, in presenza di soggetti che si rifiutano di collaborare denotando la volontà di essere collegati con l'organizzazione, o forse il timore di non farne più parte, dato che la cosa interessante è che quando in Italia il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 12,9% (dati ISTAT, Gennaio 2014), loro sono in grado di permetterti di lavorare e di mantenere la tua famiglia durante la detenzione. O forse, solo la paura di avere delle ritorsioni, per se stessi o per i propri cari, avendo spezzato il vincolo dell'omertà. Forse è un'utopia questa soluzione, ma provarci ne vale la pena per un'Italia libera dalle mafie.

Gaia Menconi





Il caso: Il permesso per motivi di cure

Nel caldo della fine di giugno tra le varie domandine presentate prendiamo quella di A.A., che ci ha scritto per sapere se la sua richiesta di permesso di soggiorno potrebbe essere accolta. Non sempre abbiamo bisogno di chiedere per quale motivo la persona si trova ristretta in carcere, ma nel caso in cui la domanda riguarda il rinnovo o il rilascio di un permesso di soggiorno è necessario chiederlo, perché vi sono alcuni reati ostativi all'accoglimento di queste richieste. Il reato commesso da A.A. è uno dei reati che rientra in questa categoria, la risposta è tra quelle "facili" che si imparano subito a dare: non hai diritto al permesso. A.A., oltre a una pena detentiva significativa, ha anche la misura di sicurezza dell'espulsione disposta al momento della condanna e questo significa che se al momento del fine pena sarà valutato socialmente pericoloso, verrà allontanato dal nostro Stato anche qualora avesse il permesso per restarvi.

A.A. ci racconta, inoltre, che è stato trasferito nel carcere Don Bosco di Pisa in quanto questo è dotato di un centro clinico penitenziario e ci dice di essere affetto da una forma di tubercolosi. Tubercolosi. Fa quasi effetto sentire che una persona ha questa malattia. Ormai, per fortuna, qui in Italia è solo un nome che identifica una patologia che si sa esser grave. Per noi che ci riempiamo di medicinali per un semplice raffreddore, trovarci davanti una persona che dice di esser malata di tubercolosi fa venire i brividi, anche se è estate e di certo nelle sale colloqui non vi

è l'aria condizionata. Sembra essere, cinicamente, "una buona notizia" e, quindi, la secca risposta *non ne hai diritto* viene sostituita con un *facci nuovamente la domanda che studiamo il tuo caso e ti richiamiamo per la risposta*. Sì, perché di più non è bene dire, perché è peggio illudere che tenere la persona in attesa, lasciando intendere che probabilmente la risposta non gli piacerà. Nella monotonia delle giornate in carcere la speranza di ottenere ciò che si chiede può diventare nociva, una mezza notizia positiva rischia, infatti, di ingigantirsi al punto che, se poi non sarà possibile fare niente, la delusione sarà troppo grande. A chi si trova in determinate condizioni le false speranze fanno peggio di un'ennesima notizia negativa.

Capire se, vista la patologia di cui era affetto questo giovane ragazzo, che vive ormai da anni in Italia e non ha più legami con il Paese d'origine, avrebbe avuto diritto al permesso di soggiorno appariva una buona strada, ma semplicemente scorrendo velocemente il T.U. sull'immigrazione (d.lgs 286/98) questa idea è costretta a ridimensionarsi. L'art. 36 del citato T.U. prevede un permesso particolare per chi necessita di cure mediche e decide di venire per questo in Italia e niente prevede, in modo chiaro, per chi già si trova qui. A prescindere dalla regolarità della presenza di un soggetto sul suolo italiano, dal fatto che abbia commesso reati, per quanto appaia superfluo ricordarlo sebbene, purtroppo, sia necessario farlo, resta un uomo. Una persona che ha diritto alla vita e alla salute. Il diritto a curarsi sembra però soccombere nel bilanciamento con la tutela della sicurezza interna a causa della presunta - in quanto scaturente per l'ordinamento dal reato commesso - pericolosità sociale delle persone che hanno commesso un reato quale quello posto in essere da A.A. Nemmeno l'art. 35 del T.U. sembra essere applicabile al caso in



questione: A.A. è malato, ha bisogno di cure, ha bisogno di numerosi farmaci e periodiche visite di controllo, ma non è "così malato" perché l'ordinamento gli riconosca il diritto a restare. Ha commesso un reato e di conseguenza deve lasciare lo Stato, anche se dovrà affrontare un viaggio lungo ed il sistema sanitario del suo Paese sia solo formalmente in grado di garantirgli le stesse cure che avrebbe qui. Nel diffuso clima di ostilità che, soprattutto negli ultimi tempi, si avverte nei confronti degli stranieri extracomunitari probabilmente buona parte dell'opinione pubblica considera questa espulsione come la normale conseguenza delle "sue colpe". Leggendo la sua storia su un giornale in un bar, un "viene nel nostro Paese, commette un reato e dobbiamo anche pagargli le cure?" è tristemente il commento che molti fanno, mangiando un succulento cornetto accompagnato da un cappuccino caldo, passando tranquillamente alla notizia successiva. Forse, leggendo il caso di un soggetto che ottiene il permesso di soggiorno nelle condizioni di A.A., i più resterebbero indignati e si sentirebbero derubati. Che abbia commesso un reato, ritenuto dall'ordinamento sintomo di pericolosità sociale tale da privarlo della libertà personale, è accertato ed infatti sta scontando la sua pena. Non è una spiegazione accettabile sapere che la storia di A.A. è una storia comune a molti immigrati che arrivano in Italia, privi di mezzi e non riescono a trovare un lavoro, i più tenaci riescono e trovano la forza di cominciare una nuova vita, una vita di stenti, come, peraltro, è ormai quella di molti italiani che a causa della crisi vivono in precarie condizioni economiche. Altri soli



e spaesati, non dimostrano lo stesso carattere e scelgono la strada apparentemente facile dell'illegalità. Trovano "amici", denaro e non si rendono conto che questa scelta è un biglietto di sola andata per il Paese da cui hanno fatto di tutto per scappare. Le condizioni di vita non sono riconosciute dall'ordinamento né, come una scriminante, né come una scusante, quindi il reato resta, in caso contrario verrebbe meno la funzione general-preventiva della pena e commettere reati diventerebbe normale. Che questa sia una storia come molte altre, però, dovrebbe essere ancora in grado di stupirci, indignarci, farci arrabbiare. Resta il fatto che A.A. ha bisogno di cure. Incontriamo A.A. più volte, lo vediamo anche peggiorare, ci facciamo portare la documentazione e pochi giorni prima del fine pena, dopo aver pensato a lungo che il gioco non valesse la candela, decidiamo di tentare e lo aiutiamo a presentare un'istanza. Lo raggiungiamo nel luogo in cui si trova in detenzione domiciliare, la sede di un'associazione, e in modo molto chiaro, per il motivo già detto, gli diciamo chiaramente che è molto difficile che questa richiesta sarà accolta. Ci firma l'istanza, la delega al deposito e la portiamo all'Ufficio Immigrazione della Questura con allegati i documenti comprovanti la malattia. I documenti sono così tanti che non abbiamo una spillatrice in grado di spillarli insieme e li teniamo uniti con una graffetta di quelle grandi. Appena la consegniamo capiamo che le probabilità sono ancor meno di quelle che ci sembravano in partenza. Il pacchetto di fogli è dall'altra parte del vetro e a guardarlo ci sembra ormai un ammasso di carta inutile. Torniamo, come è giusto che sia, per dirgli che abbiamo depositato l'istanza e, in modo schietto, comunichiamo ai volontari che lo ospitano la situazione che siamo sicuri gli sarà riferita con la stessa doverosa sincerità. Deve esser cosciente del fatto che, quando si presenterà per far accertare la fine del periodo di detenzione, potrebbe essere rimandato nel proprio Paese immediatamente o, al massimo, stando temporaneamente nel più vicino CIE disponibile, se la sua istanza non sarà accolta. Deve essere preparato. Quel che potevamo fare come volontari l'abbiamo fatto, di più non ci compete. Non resta che sperare che nomini un avvocato e che questo, avendo la possibilità di fare qualcosa in più per lui, riesca a farlo restare almeno fino a che avrà bisogno di cure.

Erica Tanzi

La liberta' tra le sbarre

"Non è vero che siamo tutti uguali e a tutti vengono date uguali possibilità. Ci sono luoghi in cui il sole non batte e tu ci impieghi una vita di sbagli a trovarlo."

La prima volta che ho visto Aniello Arena recitare fu quasi un paio di anni fa, una sera di ottobre qualche settimana dopo che "Reality" era uscito nelle sale cinematografiche. Andai un pò a scatola chiusa, non conoscevo la trama del film, nè chi vi recitasse, sapevo che era un film di Garrone e che le musiche erano state scritte da Desplat e tanto bastava ad incuriosirmi. Fu una piacevole sorpresa. Una di quelle 'chicche' dove gli attori sembrano nati apposta per recitare proprio quei personaggi e dove il film ti tiene per mano e ti accompagna tra risate e riflessioni. Più di tutti mi colpì il protagonista: simpatico, buffo e con un viso di quelli che pensi di aver già visto da qualche parte, un viso teatrale. Solo più tardi scoprii che Aniello Arena era un ergastolano, recluso nel carcere di Volterra, che faceva parte della Compagnia Teatrale della Fortezza, nata proprio all'interno dell'istituto. La curiosità mi travolse: un detenuto ergastolano che recita in un film? Come era arrivato fin lì? Scoprii che Aniello era stato condannato per reato di strage e che stava scontando la sua pena a Volterra. La fortuna volle che proprio qualche settimana dopo l'uscita del film, il cinema Arsenale organizzò, in occasione della proiezione dello stesso, un incontro con Aniello Arena ed Armando Punzo, il fondatore della Compagnia Teatrale della Fortezza. L'incontro fu interessante e toccante: l'attore raccontò di come Garrone lo avesse notato ad uno degli spettacoli della compagnia e di come lo avesse voluto a tutti i costi nel suo film, non appena avesse potuto beneficiare dei permessi. Raccontò l'esperienza sul set, di

come tutti gli altri attori del film avessero preso a cuore la sua condizione al punto da riaccomparlo tutti insieme ogni sera in carcere, dopo le riprese. Si percepiva, nelle sue parole, la passione per la recitazione, parlava di aver avuto una doppia vita, di aver iniziato a vivere davvero solo dopo aver scoperto questa passione e di quanto questa lo avesse aiutato nella reclusione. "Prima ero solo un pezzo di carne che camminava", dice. Mi trasmise molta speranza quell'incontro, pensai che l'arte poteva davvero fare miracoli, arrivare lì dove le istituzioni molto spesso si fermano, riuscire a far scattare qualcosa, a riaccendere la speranza e l'interesse a voler essere migliori. E questa è la stessa sensazione che mi ha trasmesso il suo libro "L'aria è ottima (quando riesce a passare)" (ed.) dove Aniello racconta la sua storia, partendo dalla sua infanzia nella caotica e disordinata Napoli. Racconta il suo passato con occhi di chi ha rimesso in discussione tutto, i ricordi degli insegnamenti del padre, che voleva per lui una vita onesta, in contrasto con i suoi desideri di voler sistemare al meglio la famiglia, nonostante le poche possibilità che l'ambiente gli offriva. Tante, forse troppe, le difficoltà da affrontare e ritrovarsi a rubare, per tirare avanti, per riuscire ad arrotondare un po'. "Non tutti hanno le stesse possibilità", afferma, "ci sono luoghi in cui il sole non batte e tu impieghi una vita di sbagli a trovarlo". Ecco forse adesso il suo sole Aniello l'ha trovato, la recitazione, che ha acceso nuovamente in lui la speranza di una vita migliore, questa volta onesta.



Aniello Arena in Reality, film di Matteo Garrone



Purtroppo, non tutti gli istituti penitenziari sono come quello di Volterra. Volterra ha il teatro, la scuola, la sartoria. Puoi lavorare, puoi recitare, leggere, studiare. È un carcere dove si cerca di tenere impegnati i detenuti, e, come racconta Aniello, dove si viene "accompagnati", non sbattuti, nelle celle. Un luogo dove si cerca di trasformare la convivenza forzata in una vita in comune, dove la parola "rieducazione" non è priva di significato. Nelle sue precedenti esperienze in altri istituti penitenziari c'era sempre stato un clima di terrore tra guardie e detenuti, si dovevano spesso rispettare regole insensate, al limite del sopportabile, regole spesso più adatte alla tortura psicologica e non funzionali al mantenimento dell'ordine, figuriamoci alla rieducazione. Quando il clima è quello, non fai altro che allontanare i detenuti, li stimoli solo ad andar contro a delle istituzioni incomprensibili e violente, e per chi di possibilità per diventare onesto già ne aveva poche fuori, dentro diventa praticamente impossibile. Il carcere, in questo modo, non è più un mezzo per la rieducazione, ma diventa solo una punizione. Si potrebbe pensare che sia facile e dovuto pentirsi dopo aver fatto qualcosa di sbagliato, in realtà è molto più facile essere scettici, e non credere che chi ha sbagliato possa davvero cambiare. Leggendo la storia di Aniello vedo che è possibile, che lui, tra mille difficoltà, la sua seconda possibilità l'ha colta e sfruttata davvero, ed è "bastato" dargli una chance. "Un fine-pena-mai", dice, "E' un uomo che non sarà mai libero. Giuridicamente, vivrà sempre in uno stato di detenzione, eppure, dentro Volterra, non mi sento più un detenuto già da diversi anni".

Carolina Bargagna



Per la serie... "Indovina chi viene a cena"

"Cene galeotte"... il nome è tutto un programma! Ed il programma è davvero niente male!

Stiamo parlando delle cene che periodicamente si svolgono all'interno del carcere di Volterra, preparate a turno da Chef provenienti dalle varie Regioni d'Italia, che coordinano e guidano i detenuti volterrani nella preparazione di piatti di alta cucina.

Banditi i piatti non certo eleganti che l'amministrazione penitenziaria

può permettere e bandito il c.d. sopravvittito, banditi i piatti e i coltelli di plastica che i detenuti sono costretti ad

usare per ragioni di sicurezza, grembiuli scuri e guanti alla mano, si prepara, si serve e si degusta dentro alle mura del castello di Volterra, splendida ed austera cornice del carcere di massima sicurezza della nostra provincia.

L'esperienza delle "cene galeotte" è ormai roduta, il progetto è nato nel 2008 e da allora le cene sono state sempre più numerose e partecipate da volontari, golosi e curiosi della più diversa estrazione.

Soltanto durante l'edizione 2012/2013 le persone che hanno partecipato alle "cene galeotte" sono

state più di mille e noi speriamo che a seguito del nostro articolo e della (sia pur minima) pubblicità che Altro Diritto vuol fare di questa bella iniziativa, nell'edizione 2013/2014 i partecipanti siano ancora di più!

Il progetto è realizzato con la collaborazione del Ministero della Giu-



stizia, la direzione della Casa di Reclusione di Volterra, la supervisione artistica del giornalista e critico enogastronomico Leonardo Romanelli, che individua gli Chef da coinvolgere nell'iniziativa, e il supporto comunicativo di Studio Umami.

La Unicoop Firenze fornisce le materie prime necessarie alla realizzazione dei piatti ed assume i detenuti retribuendoli regolarmente per l'attività di cucina e per il servizio ai tavoli.

Altro ruolo fondamentale è ricoperto dalla Fisar - Delegazione Storica di Volterra, che si occupa del servi-

zio ai tavoli e seleziona le aziende che mettono a disposizione (sempre gratuitamente) i propri vini, in abbinamento ai menu di volta in volta realizzati. Il ricavato delle serate è integralmente devoluto ai progetti sostenuti dalla Fondazione *Il cuore si scioglie Onlus*, che dal 2000 vede impegnata Unicoop Firenze insieme al mondo del volontariato nella realizzazione di progetti umanitari in tutto il mondo.

Ad oggi sono stati raccolti e devoluti in beneficenza oltre 100.000,00 Euro.

Si tratta di un'iniziativa davvero unica e che ci piace pubblicizzare perché permette di vedere il carcere sotto una veste del tutto insolita ed offre ai detenuti volterrani l'opportunità di incontrare "il mondo fuori" in un modo speciale oltre ad offrire loro la possibilità di acquisire competenze e professionalità da spendere all'esterno, una volta espia la pena. Per chi fosse interessato, il sito www.cenegaleotte.it offre tutte le informazioni sugli eventi organizzati sino ad oggi ed in programma per tutto il 2014, oltre ad una ricca e gradevolissima galleria fotografica delle iniziative sinora svoltesi. Non perdetevi dunque i prossimi appuntamenti!

Venerdì 21 Marzo 2014 vi aspetta lo Chef Alessia Morabito, del ristorante *La Terra di Nello* di Castiglion della Pescaia (GR); venerdì 25 Aprile sarà la volta dello Chef Giancarlo Morelli, dell'*Osteria del Pomireou* di Seregno (MB); venerdì 23 Maggio si torna alla cucina toscana con lo Chef Nicola Schioppo, dell'*Osteria Cipolla Rossa* di Firenze e per finire venerdì 20 Giugno i detenuti volterrani cucineranno sotto la guida dello Chef Simone Cipriani, del ristorante *Il Santo Graal* di Firenze.

Passate parola! E buon appetito!

V.V. 



L'altro diritto organizza:

Venerdì 6 Giugno dalle Ore 19.30

Oratorio parrocchiale Sacra Famiglia
Via Pistolesi 2, Pisa

Se Telefonando².....

Il ricavato sarà devoluto al carcere Don Bosco di Pisa al fine di consentire ai detenuti nullatenenti la possibilità di effettuare telefonate ai propri cari.

Apericena a buffet
offerta minima 13 €

Prenotare entro il 4/6 ai numeri
340/4630823 Chiara - 349/6388049 Martina

Dalle 21.30 intrattenimento in vernacolo col
Crocchio dei Goliardi Spensierati

"PUPURRI' VERNAOLO"

Sonetti, barzellette, stornelli e macchiette della migliore tradizione pisana... buonumore assicurato!

*Si ride da mori:
portateci la sòcera!!!*



L'altro diritto
Centro di documentazione
su carcere, devianza
e marginalità



Articolo 17

"L'altro diritto" è un Centro di Documentazione nato presso il Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto dell'Università di Firenze nel 1996; svolge attività di ricerca sui temi dell'emarginazione sociale, della devianza, delle istituzioni penali e del carcere. Il Centro, diretto dal Prof. Emilio Santoro (docente di Filosofia del diritto presso l'Università di Firenze) si avvale della collaborazione di numerosi esperti in ambito penitenziario e penale, tra cui anche alcuni docenti e ricercatori della Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo pisano. Dopo una fase iniziale in cui il Centro ha svolto le proprie attività intorno a Firenze, il gruppo di volontari si è allargato, grazie soprattutto alla collaborazione di giovani provenienti dall'ambito universitario, fino a diventare operativo anche nelle carceri di Pisa, Livorno, Lucca e Massa. A questo scopo è stata stipulata con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP) una Convenzione per la consulenza sulle problematiche dei detenuti, in particolare di quelli stranieri. In base agli accordi presi con il PRAP, i volontari - studenti, laureati, praticanti avvocati o giovani avvocati - svolgono una duplice attività: da un lato, la consulenza agli operatori delle diverse carceri, specie sulla gestione dei migranti detenuti, dall'altro la consulenza diretta ai detenuti stessi per informarli dei loro diritti ed aiutarli ad accedervi, anche scrivendo per loro domande, istanze o reclami rivolti alla Magistratura, alla Direzione dell'Istituto Penitenziario o ad altre istituzioni, in tutte le circostanze in cui non è necessaria la mediazione di un avvocato. Gli operatori del Centro possono anche adoperarsi per far avere ai detenuti tutti i documenti che rientrano nel loro diritto, per consentire loro di accedere a tutte le prestazioni sociali da cui non sono per legge esclusi. I volontari rivolgono inoltre una particolare attenzione ai casi riguardanti i detenuti stranieri e tutte le procedure volte al rinnovo del permesso di soggiorno, al ricongiungimento familiare, all'acquisto della cittadinanza italiana. Infine a partire dal mese di maggio 2008 "L'altro diritto" che opera su Pisa, Livorno e Lucca, - oltre a promuovere una serie di conferenze - pubblica con cadenza quadrimestrale *Articolo 17*, con l'intenzione di far conoscere agli studenti della Facoltà di Giurisprudenza l'attività svolta dai volontari in carcere e le problematiche connesse alla vita penitenziaria, oltre al costante monitoraggio dell'evoluzione della giurisprudenza e della legislazione in materia.



adpisa@libero.it

ARTICOLO 17
periodico quadrimestrale
di impegno civile,
supplemento di In-Oltre

PUBBLICATO SOTTO IL PATROCINIO
DELLA SOPRINTENDENZA
ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA

Direttore responsabile In-Oltre: Edoardo Semola

Responsabile Articolo 17: Marta Campagna

Coordinatore lavori: Marta Campagna

Redazione: Marta Campagna,

Elena Angeli, Carolina Bargagna,

Alessandra Bonsignori, Rita Caruso,

Francesco Cerri, Luigi Dell'Aquila,

Deborah Porcasi, Francesca Ludovico,

Gaia Menconi, Roberta Russo, Erica Tanzi,

Dumitru Tcaciuc, Valentina Ventura.

Editing: Cristian Lorenzini

Editore: L'altro diritto, Centro di documentazione su carcere, marginalità e devianza

Reg. Trib. Firenze n° 5345/bis del

18/05/2004

Stampato: Copisteria il Campano - Pisa

Stampato: Copisteria il Campano - Pisa

www.altrodiritto.unifi.it/art17

L'Altro diritto su

report

Le buone notizie fanno scalpore!

Anche Milena Gabanelli e Giuliano Marrucci si sono interessati all'Altro Diritto. Per vedere la puntata vai su www.report.it, e clicca, fra le goodnews, "lezioni di diritto" oppure all'indirizzo www.altrodiritto.unifi



**LIBRERIA
PELLEGRINI**

"la tua libreria giuridica accanto alla facoltà"

Via Curtatone e Montanara 5, tel. 050/2200024

www.libreriapellegrini.it

Art. 17, L. 26 luglio 1975, n. 354

(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'associazione rieducativa.

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.